



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
IL PRESIDENTE

Prot. n. 2173/C4LLPP/C13PC

Roma, 12 aprile 2019

Sen. Vito Crimi
Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio

ROMA

Illustre Sottosegretario,

facendo seguito al Suo intervento nella seduta della Conferenza delle Regioni del 3 aprile 2019 e con riferimento all'ipotesi di decreto legge "EVENTI SISMICI", Le trasmetto gli emendamenti proposti dalle singole Regioni concernenti i vari argomenti oggetto del confronto.

Nell'apprezzare la Sua disponibilità al confronto e l'apertura dimostrata verso le richieste regionali finalizzate a semplificare la ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici, Le manifesto la disponibilità della Conferenza ad essere coinvolta in qualsiasi ulteriore approfondimento tecnico e politico.

Con i migliori saluti.

Stefano Bonaccini

All.to: c.s.

**Assicurare la possibilità di concretamente utilizzare tutte le risorse finanziarie stanziare dal
Decreto legge n. 189 del 2016 per reclutare il personale necessario agli USR**

1. Riparametrazione oneri per il personale e per il funzionamento degli U.S.R.

1.1 All'articolo 3, comma 1, 6° periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono soppresse le parole "con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico".

1.2 Dopo il comma 1, dell'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono inseriti i seguenti:

"01-bis. Per garantire la piena operatività degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie di cui al 6° periodo, del comma 1, qualora non utilizzate per i comandi e i distacchi di personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) possono essere utilizzate per le assunzioni con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001. Con la stessa finalità possono essere utilizzate le risorse non spese di cui al comma 8 dell'articolo 50 del presente decreto-legge.

02-bis. Le risorse di cui al comma 1 non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità di cui allo stesso comma e nel rispetto di quanto fissato al comma 01-bis."

Motivazione

Le modifiche proposte servono per garantire la possibilità di reclutare, ad invarianza di risorse finanziarie già stanziare e mediante recupero delle risorse delle singole annualità non spese, l'effettiva funzionalità degli Uffici Speciali per la ricostruzione con l'obiettivo di accelerare il processo di ricostruzione sia pubblico che privato.

2. Struttura Commissariale – Uffici speciali per la ricostruzione.

2.1 Al comma 7 bis dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 è soppressa la parola "pubblici".

2.2 Dopo il comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. Per garantire la piena funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, il Commissario Straordinario può utilizzare per la finalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto-legge le risorse finanziarie non spese di cui al quarto e sesto periodo del comma 1 del medesimo articolo 3. Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi.

8-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 8-bis il Commissario Straordinario può utilizzare fino ad un importo massimo di 40 milioni di Euro le risorse di cui all'articolo 1, comma 989, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).

Motivazione

Le modifiche si rendono necessarie per:

-) la prima, per garantire che tutto il personale assegnato agli Uffici speciali per la ricostruzione possa usufruire degli istituti previsti al comma 7 dell'articolo 50, in un'ottica di parità di trattamento a parità di mansioni attribuite e svolte.
-) la seconda, per assicurare la possibilità, ad invarianza della spesa e con flessibilità di utilizzo di tutte le misure di assegnazione del personale già previste nel decreto-legge n. 189 del 2016 l'effettiva funzionalità degli Uffici Speciali.

- 3) La terza, per assicurare, al fine di accelerare la ricostruzione la possibilità per il Commissario Straordinario di potenziare gli Uffici Speciali per la ricostruzione.

Possibilità per gli Uffici Speciali di avvalersi delle proprie società in House providing e del relativo personale

3. Affidamento dei servizi a società in house providing

Dopo l'articolo 50-bis del decreto legge n. 189 del 2016 è inserito l'art. 50 *ter* (Affidamento dei servizi a società in house providing)

1. *“Gli Uffici speciali per la ricostruzione, al fine di acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative da essi svolte, possono a tale scopo conferire incarichi di affidamento a società in house delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo 175 del 2016.*

2. *I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 189 del 2016;*

3. *Le attività svolte dalle società in house sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società in house che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione”.*

Motivazione

La modifica si rende necessaria per consentire, mediante lo strumento della convenzione, di utilizzare per le attività inerenti la ricostruzione post sima 2016 anche personale proprio delle società in house delle pubbliche amministrazioni che costituiscono l'Ufficio Speciale per la ricostruzione, in possesso ovviamente dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Possibilità per i Comuni di assumere, a parità di spesa, personale a part time per esigenze organizzative particolari

4. Assunzioni a tempo determinato effettuate dai Comuni e dalle Province

L'articolo 50-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente: “In casi eccezionali e motivati, fermo restando il limite massimo delle risorse di cui al comma 1, il numero dei contratti che i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis, può essere superiore a trecentocinquanta.”

Motivazione

La modifica si rende necessaria per consentire ai Comuni, sulla base della valutazione delle proprie esigenze funzionali e organizzative che dovranno sempre essere espresse, di assumere in luogo di una unità autorizzata a tempo pieno anche due unità a tempo parziale, purché nel rispetto dei limiti di spesa stanziati al comma 1 dell'articolo 5

1) EDILIZIA PRIVATA-PRODUTTIVA

PREMESSA SULLE SEGUENTI PROPOSTE DI EMENDAMENTI INERENTI LA SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA PRIVATA - DANNI LIEVI

La semplificazione che si vuole introdurre (sempre con principi in legge e modalità attuative in ordinanza) è limitata alla sola ricostruzione leggera.

La proposta è così articolata:

Progetto e lavori

1. è riferita solo ai danni lievi.
2. *mude viene migliorato ed implementato con standardizzazioni estese di tutti i moduli, incluse le relazioni illustrative e il calcolo del contributo.*
3. *al professionista, anche affiancato da una sorta di collaudatore tecnico amministrativo, oltre che istruire e completare la pratica con gli elaborati oggi previsti, occorrono due flag verdi: il primo riguarda l'autorizzazione sismica (a cura di USR o genio civile), il secondo la compatibilità edilizia-urbanistica, soprattutto quando c'è sanatoria all'interno della pratica (a cura del Comune).*
4. *ottenuti i due flag verdi, viene certificato a cura del professionista il contributo.*
5. *viene abolita la gara informale fra tre ditte.*
6. *gli stati di avanzamento lavori si basano sulla autocertificazione a cura del direttore lavori.*

Controlli

L'autocertificazione, anche avvalorata dalla figura del collaudatore tecnico amministrativo, tiene conto dell'intera regolarità della pratica. L'USR controlla che le opere strutturali eseguite siano conformi al progetto strutturale autorizzato, espletando funzione di genio civile.

Al controllo viene inoltre verificata la congruità fisica dell'immobile sia rispetto all'oggetto di contributo che alle sue dimensioni.

Il controllo non entra nella contabilità e nel computo metrico.

In altre parole: i controlli sono sul genere di quanto avviene con il credito di imposta per il cosiddetto sisma bonus in cui quanto certificato dal titolare dell'immobile e dal tecnico progettista e direttore dei lavori viene dato qual è, effettivo e congruo.

In sintesi

- *La procedura ti guida, se sbagli nell'inserimento di dati corretti (percentuali, finiture, parcelle, ecc.) la procedura si blocca.*
- *L'USR o il genio civile approva il progetto strutturale.*
- *I comuni verificano la compatibilità edilizia urbanistica laddove sia necessario, anche in presenza di sanatorie.*
- *L'USR decreta sulla base dell'importo calcolato dal progettista ancorché affiancato dalla figura del collaudatore tecnico amministrativo.*
- *Il controllo dell'USR viene effettuato sulla parte strutturale del progetto, questo a garanzia della sicurezza e sull'entità fisica del manufatto, le sue superfici e la sua corrispondenza alla descrizione progettuale.*
- *Non vengono effettuati i controlli sui computi metrici e sulla contabilità, perché parliamo di una maggiore responsabilità dei proponenti.*
- *Sono ovviamente fatti salvi i controlli dei comuni per la parte edilizia in regime ordinario.*
- *Questa procedura semplificata tende a ricalcare, con maggiori garanzie, quella analoga del contributo di imposta per il cosiddetto sisma bonus.*

* * * * *

Semplificazione istruttoria amministrativa relativa agli interventi di immediata esecuzione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

1. Accelerazione iter istruttorio pratica amministrativa interventi immediata esecuzione

All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

“4 bis Gli Uffici speciali per la Ricostruzione provvedono all'istruttoria sulla domanda di concessione del contributo relativa agli interventi di cui al comma 1, presentata nei termini e con le modalità previste dal comma 4 e sulla documentazione richiesta in allegato alla stessa ai sensi del comma 1 e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, dando priorità:

- a) alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio per cui risulti in corso di esecuzione l'intervento di riparazione del danno di cui al comma 1 del presente articolo;*
- b) alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio;*
- c) alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);*

“ 4.ter Gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica con le modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legittimazione del soggetto richiedente alla presentazione della domanda di contributo, effettuano l'istruttoria di cui all'articolo 3, comma 3 ,con la partecipazione del professionista incaricato, tramite controllo formale della documentazione prevista dal comma 4 bis in allegato all'istanza di contributo e delle certificazioni rese ai sensi dell'articolo 19, comma 6 della Legge n. 241/90 dallo stesso professionista in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della documentazione suddetta e all'importo del contributo concedibile determinato dal medesimo sulla base del costo ammissibile individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2;” ;

Motivazione

Al fine di dare seguito all'istanza di ulteriore semplificazione dell'attività amministrativa finalizzata alla concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata relativa agli interventi di immediata esecuzione di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 189/2016, fermo restando la contestuale necessità di garantire la legittimità e correttezza amministrativa del relativo iter istruttorio, si rileva la possibilità di riconoscere un ruolo maggiormente determinante all'attività svolta dal professionista incaricato dal richiedente il contributo, riconoscendo il carattere certificativo alla documentazione tecnica e amministrativa presentata ai sensi dei provvedimenti commissariali di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge e alle dichiarazioni rese in ordine alla sussistenza e ricorrenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al fine della concessione del contributo.

2. Controllo tecnico amministrativo

All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“ 1. bis Per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 8 è istituito presso gli Uffici speciali per la ricostruzione un apposito elenco costituito da professionisti che, iscritti all'elenco di cui al comma 1, abbiano dato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo. Il Collaudatore tecnico amministrativo verifica, a mezzo di asseverazione, in sede di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, la documentazione allegata alla richiesta di contributo, con particolare riferimento a quella di rilevanza contabile, e riscontra l'esecuzione delle opere in conformità alle indicazioni progettuali autorizzate e alle previsioni della normativa vigente, al fine della richiesta di erogazione della percentuale del contributo concesso. A consuntivo dei lavori, il collaudatore tecnico amministrativo assevera la regolarità della documentazione richiesta dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 al fine della richiesta di saldo del contributo dando, altresì, riscontro dell'esecuzione di tutte le opere autorizzate e delle eventuali variazioni economiche intervenute entro i limiti previsti dalla normativa. Il collaudatore tecnico amministrativo assevera, inoltre, gli importi da liquidare ai soggetti interessati;”;

“1. ter Il conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo è effettuato dal richiedente il contributo, a seguito di estrazione a campione da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione dall'elenco di cui al comma 1 bis del nominativo del professionista e previa acquisizione di apposita autocertificazione con la quale lo stesso dichiara l'assenza di cause di incompatibilità di cui al comma 4 con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, o con chi riveste cariche societarie nelle stesse imprese e con i professionisti a qualunque titolo incaricati dello svolgimento di attività inerenti alla richiesta di contributo, nonché con l'eventuale amministratore di condominio o presidente di consorzio. Qualora il soggetto estratto incorra in una delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo, si procede ad una nuova estrazione a campione;”;

All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5, primo periodo le parole: *“incrementabile fino al 12,5”* sono sostituite dalle seguenti: *“incrementabile fino al 14,5”*;

All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5, secondo periodo le parole: *“il contributo massimo è pari al 7,5”* sono sostituite dalle seguenti: *“il contributo massimo è pari al 9,5 per cento”*;

Motivazione

In relazione alla modifica proposta al punto 1, in modo contestuale si rende necessario procedere ad un rafforzamento della garanzia della correttezza dell'attività posta in essere dal professionista attraverso l'individuazione di un soggetto terzo, indicato dall'USR, deputato al collaudo tecnico amministrativo della pratica nella fase successiva alla concessione, con particolare riguardo alla fase di erogazione del contributo.

3. Accelerazione adempimenti in materia di individuazione dell'impresa esecutrice e delle imprese subappaltatrici.

3.1 Il comma 13 dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è sostituito dal seguente:

“13. L'impresa esecutrice è individuata dal beneficiario dei contributi solo tra le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Il contratto di affidamento dei lavori e l'ulteriore documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2,

sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo.”

3.2 All'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. L'indicazione dei subappaltatori deve obbligatoriamente essere comunicata prima dell'inizio dei lavori e deve essere contestualmente trasmesso l'addendum al contratto di appalto con indicazione delle imprese sub appaltatrici le quali devono essere iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.”

Motivazione

Le modificazioni proposte sono finalizzate a semplificare e accelerare la ricostruzione nonché a garantire la concreta non applicazione alla ricostruzione privata delle regole di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. in materia di contratti pubblici, mediante l'introduzione della scelta diretta dell'impresa da parte del beneficiario del contributo e la possibilità di indicare per eventuali subappalti le imprese necessarie per i singoli interventi a ridosso dell'inizio lavori.

Specificazioni in materia di regolarità contributiva delle imprese esecutrici dei lavori

Maggiore tutela dei lavoratori

1. All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'art. 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e in particolare per i lavori di quelli del settore edilizia, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).”

a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2. bis . Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva evidenzia irregolarità contributive della impresa esecutrice dei lavori, l'Ufficio speciale chiede allo “Sportello unico” la quantificazione della situazione debitoria dell'impresa nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa edile relativamente ai lavori per i quali è stata richiesta l'erogazione della rata di contributo e dispone con le modalità di cui agli articoli 4 o 5 la liquidazione agli enti medesimi delle somme dovute avvalendosi del contributo concesso al richiedente. Il richiedente, esercita l'azione di rivalsa, qualora abbia già effettuato il pagamento all'impresa stessa.”

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3. bis “Il Commissario straordinario può promuovere la stipula di intese con gli enti di cui al comma 2bis, al fine di una definizione semplificata delle procedure per il rilascio del documento di regolarità contributiva di cui al presente articolo.

3.ter. L'obbligo di iscrizione alle casse edili/edilcasse di cui al comma 3 riguarda, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresi i distacchi nell'ambito dei contratti di imprese o dei gruppi di imprese, sia l'impresa distaccante che quella distaccataria.”

Motivazione

E' opportuno garantire l'obbligo di applicazione dei CCNL nazionali e territoriali il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e in particolare per i lavori di quelli del settore edilizia. E' inoltre opportuno prevedere che l'Ufficio Speciale una volta accertata la irregolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori eserciti l'azione di rivalsa e conseguentemente prevedere la disposizione che introduce specifiche convenzioni con gli istituti previdenziali.

Equiparazione degli esiti di agibilità da schede MIBACT agli analoghi esiti indicati dalle schede AEDES.

3. Criteri e modalità per la concessione di contributi per edifici privati di interesse culturale o a uso pubblico

All'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“ 2bis – ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma 2, gli esiti di agibilità degli immobili di interesse culturale ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 o destinati a uso pubblico danneggiati o distrutti dal sisma e classificati ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2006, sono equiparati agli esiti B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011.

Motivazione

Ai fini dell'accesso al finanziamento degli interventi previsti con la O.C.S.R. n. 61/2018 inerente gli immobili di proprietà privata di interesse culturale o destinati a uso pubblico, occorre introdurre le modalità attuative del censimento danni eseguito dal MiBact (ad es. per scheda Chiese) attraverso l'equiparazione degli esiti di classificazione di agibilità con quelli della scheda Aedes di rilevamento di agibilità dei fabbricati.

Specificazione tecnica per gli esiti da rilievi cosiddetti “grandi luci”

4. Criteri e modalità per la concessione di contributi per la ricostruzione privata

4.1 All'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2 lettera a) dopo le parole “..... pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011”... sono aggiunte le seguenti: “*e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.61 del 14 marzo 2015,*”

4.2 All'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2 lettera b) dopo le parole “.....decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011”..... sono aggiunte le seguenti: “*e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.61 del 14 marzo 2015,*”

4.3 All'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2 lettera c) dopo le parole “.....decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011”..... sono aggiunte le seguenti: “*e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.61 del 14 marzo 2015,*”

Motivazione

Nei casi di grandi luci all'art. 6, comma 2 del D.L. n. 189/2016 deve essere introdotto il riferimento al DPCM di approvazione della Scheda di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce GL-AeDES.

Equiparazione dell'edilizia produttiva a quella abitativa che riconosce contributi al 100 per cento anche alle 2^e e 3^e case (concedere contributi a quegli immobili produttivi o per funzioni pubbliche, danneggiati che, seppur non erano utilizzati al momento del sisma, lo erano stati nei due anni antecedenti gli stessi eventi sismici) e eliminazione dell'onere di trascrizione del contributo a carico dell'USR.

5. Criteri e modalità per la concessione di contributi per la ricostruzione produttiva

All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono apportate le modifiche che seguono:

a) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

“d) per gli immobili ad uso produttivo strumentali all'esercizio dell'attività produttiva che risultavano temporaneamente non utilizzati e con uno dei livelli di danneggiamento di cui alle lettere a), b) e c), un contributo pari al 60 per cento del conto degli interventi rispettivamente indicati sempre nelle lettere da a) a c).; [redacted]”

b) al comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente: *“f) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiata dal sisma, e che nei due anni antecedenti la data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero la data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis risultavano adibiti all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali”*.

c) il comma 10-bis è sostituito dal seguente:

“10 bis. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, a cura del richiedente il contributo, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcuna altra formalità. La documentazione attestante l'avvenuta trascrizione è trasmessa dal richiedente all'Ufficio speciale per la ricostruzione unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa vigente al fine dell'erogazione del saldo del contributo concesso.”

Motivazione

La modifica si rende necessaria per equiparare l'edilizia produttiva a quella abitativa che riconosce contributi al 100 per cento anche alle 2^e e 3^e case e al fine di recuperare tutto il patrimonio edilizio esistente sui territori colpiti dal sisma. In particolare viene riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo dell'intervento calcolato in relazione al livello di danno subito in conseguenza degli eventi sismici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016, per quegli immobili di proprietà (o utilizzati sulla base di altro titolo giuridico valido) di titolari di attività produttive che seppure strumentali o costituenti patrimonio di un'impresa attiva, non erano utilizzati ma lo erano stati nei due anni antecedenti gli stessi eventi sismici.

Si rende inoltre necessario stabilire criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata per interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici 1997 e 1998 e, in Umbria, del 2009. Va poi modificato il comma 10 bis, in quanto pone in capo al richiedente e non anche all'USR l'onere della trascrizione della concessione contributiva nei registri immobiliari, al fine di consentire lo snellimento della procedura di pubblicità e opponibilità ai terzi dei vincoli posti dal D.L. 189/2016.

2) OPERE PUBBLICHE

Procedure negoziate di affidamento incarichi fino alla soglia comunitaria non solo per la progettazione ma per tutti i servizi.

1. Procedure aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria

All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole “*degli incarichi di progettazione*” sono sostituite dalle parole “*dei servizi di architettura e ingegneria*”;
- b) dopo il primo periodo è aggiunto il periodo che segue: “*Trova comunque applicazione l'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*”

Motivazione:

Le modificazioni si rendono necessarie: quanto alla prima, per non limitare, in linea con l'approvazione del correttivo Appalti (decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56), l'applicazione della procedura negoziale di cui al comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 ai soli incarichi di progettazione ma di estenderli anche a quelli relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, alla direzione lavori e al collaudo, con la finalità di assicurare una continuità delle attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura in un'ottica di omogeneità, coerenza e snellimento del processo. Al riguardo, si evidenzia come il correttivo sugli appalti intenda per servizi di ingegneria e architettura: incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, direzione dei lavori e collaudo.

Per quanto concerne la seconda modificazione la finalità è quella, sempre in conformità con il codice degli appalti, di chiarire che entro l'importo di Euro 40.000 euro (150.000,00 euro per l'anno 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 912 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145) è possibile ricorrere all'affidamento diretto.

Procedure negoziate di affidamento lavori, senza previa pubblicazione, fino a soglia comunitaria, con affidamento al minor prezzo e estrazione con riserva fino al 50% di imprese locali

2. Semplificazione della ricostruzione pubblica

Dopo il comma 3-bis.1 dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni è inserito il seguente:

“3-bis.2. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all'art.35 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, possono essere espletate procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del minor prezzo e la possibile applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, sorteggiando gli operatori economici da invitare all'interno dell'anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 o degli elenchi tenuti dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 1 comma 52 della legge 190/2012 ovvero ancora degli elenchi regionali allo scopo formati contenenti operatori iscritti nell'anagrafe dell'articolo 30”, riservando non meno del 50% a imprese del cratere delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui non meno del 70% a imprese della regione ove si realizza l'opera.

Motivazione

La disposizione risponde ad una finalità di semplificazione e accelerazione delle procedure di gara per gli appalti di lavori da espletarsi mediante la previsione del criterio del minor prezzo e della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, attingendo comunque ad un albo

di operatori economici in possesso di requisiti di idoneità già verificati da amministrazioni pubbliche deputate e per l'effetto ritenuti validi ai fini della partecipazione agli interventi di ricostruzione. Tale procedura è ad ogni modo limitata agli appalti di lavori sotto la soglia comunitaria dotati di progetti esecutivi che in quanto tali presuppongono un alto grado di specificazione delle prestazioni da eseguire e quindi un non elevato margine di miglioramento. Si riserva alla generalità degli aventi diritto a sorteggio una aliquota assegnata alle imprese del "Cratere" Centro Italia e, al suo interno, una preferenza, in quota parte, alle imprese del cratere della Regione ove si realizza l'opera. Tale ultima disposizione è ovviamente tesa a tenere conto di quell'imprenditoria locale del cratere che, all'infuori della ricostruzione, non ha altre attività ordinarie al proprio attivo, stante la estesa devastazione edilizia nei luoghi di cui trattasi.

Ampliamento della platea dei soggetti attuatori anche con enti pubblici economici, ambiti territoriali ottimali, aziende sanitarie e ospedaliere, enti parco, consorzi idrici, ecc. e utilizzo del personale assunto per la ricostruzione anche se privo dei requisiti previsti dalle linee guida ANAC.

3. Soggetti attuatori

Dopo il comma 1 dell'articolo 15 è inserito il seguente: "1-bis. *Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i Comuni si possono avvalere in qualità di responsabile unico del procedimento, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis ovvero dei propri dipendenti di ruolo o dei dipendenti di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico delegati ai sensi del comma 2, anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*".

Al comma 2 dell'articolo 15 dopo le parole "o agli altri enti locali" sono aggiunte le parole "ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico".

Motivazione

Le modifiche si rendono necessarie per accelerare i procedimenti di esecuzione dei lavori mediante:

- 1) La possibilità concreta per i dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis dai Comuni di svolgere le funzioni di responsabile unico del procedimento anche in assenza delle qualificazioni professionali in termini di anni maturati come esperienza previste dalle Linee guida dell'Anac in materia.
- 1) la previsione che il Presidente della regione-Vice Commissario possa delegare lo svolgimento delle attività concernenti la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche anche a enti pubblici diversi da quelli individuati come soggetti attuatori e a soggetti (organismi di diritto pubblico) che ordinariamente ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016 possono esercitarle (a titolo esemplificativo enti pubblici economici o ATO-Ambito Territoriale Ottimale per la gestione integrata di servizi pubblici).

Possibilità per le centrali uniche di committenza di assumere personale.

4. Chiarimento centrali uniche di committenza

Al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le modificazioni che seguono:

- a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Commissario straordinario, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma";
- b) al terzo periodo, dopo la parola "disciplina" è inserita la parola "anche";
- c) dopo il terzo periodo sono inseriti infine i periodi che seguono: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del precedente periodo."

Motivazione

Le modifiche si rendono necessarie per le ragioni di seguito dettagliate. Con riferimento alla modifica di cui alla lettera a) per assicurare la concreta remuneratività delle attività delle centrali uniche di committenza attraverso la previsione che sia il Commissario straordinari a definirne gli importi con propria ordinanza anziché attendere l'adozione di un decreto ministeriale ad oggi non ancora intervenuta. Quanto a quella di cui alla lettera b) per mere necessità di coordinamento delle diverse previsioni; Relativamente infine alla lettera c), per garantire che le risorse già previste dal comma 6 dell'articolo 18, nel testo vigente, possano essere concretamente utilizzate per potenziare, prevedendo assunzioni di personale specialistico, la struttura delle centrali uniche di committenza e in particolare dei soggetti aggregatori regionali i quali per "mission istituzionale" sono specializzati per l'acquisizione di beni e servizi e non anche lavori;

Superamento, nell'approvazione di progetti di edifici scolastici, della vincolistica indiretta di tutela, con espressa maggioranza nella conferenza dei servizi.

5. Accelerazione interventi relativi ad edifici scolastici

All'articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016 dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: *"Si considera valida la determinazione conclusiva della Conferenza adottata a maggioranza dei presenti nel caso di realizzazione di interventi concernenti immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, anche in caso di sussistenza di prescrizioni di tutela indiretta adottate ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137). In tale caso, l'atto di adozione del vincolo dovrà essere modificato dall'amministrazione competente in conseguenza della determinazione conclusiva adottata.*

Motivazione

La disposizione è finalizzata ad assicurare la realizzazione degli edifici scolastici pubblici evitando che la presenza di un vincolo indiretto discrezionale da parte della amministrazione competente, anche se posto a tutela e conservazione del patrimonio storico monumentale, possa recare pregiudizio al diritto costituzionalmente garantito all'istruzione.

4) PIANO DI SVILUPPO E GOVERNANCE

Ripristinare una governance diretta delle politiche e degli interventi di ricostruzione con gli enti istituzionali rappresentativi del territorio

1. Ripristino dell'intesa

All'articolo 37 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) sono soppressi: "il comma 1, punto 1-bis e punto 2 lettera b-ter)".

Motivazione

Occorre ripristinare l'intesa nell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 per garantire il rispetto delle attribuzioni delle competenze garantito alle Regioni dalla stessa Carta Costituzionale. Il ripristino dell'intesa, in quanto espressione di una condivisione unanime delle decisioni, peraltro assicura la concreta leale collaborazione di tutte le Istituzioni coinvolte nel processo di ricostruzione ed è effettiva garanzia di semplificazione, trasparenza e accelerazione degli interventi.

2. Tavolo Istituzionale per lo sviluppo delle aree terremotate

All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è inserito infine il seguente:

"8. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito un tavolo istituzionale, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato, dal Commissario Straordinario, dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni e dell'Unione delle Province italiane per ciascuna delle quattro regioni interessate, nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche in materia di sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 nonché definiti i relativi ambiti di intervento.

Motivazione

Occorre garantire una ricostruzione in visione prospettica con lo sviluppo progressivo e concreto delle aree colpite dal sisma attraverso la condivisione di scelte ed interventi finalizzati tra le amministrazioni territoriali e il Governo. Al riguardo, si propone la costituzione di un Tavolo tematico tra le istituzioni rappresentative dei relativi interessi.

5) SINGOLI INTERVENTI FINALIZZATI A OMOGENEIZZARE, SEMPLIFICARE E COORDINARE GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE

Eliminare i controlli nelle banche previsti dal testo unico bancario in materia di antiriciclaggio

1 Eliminazione per la concessione del finanziamento agevolato dei controlli previsti dal TUB.

L'articolo 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è così modificato:

Dopo il comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, è inserito il seguente:

"6 bis. I finanziamenti di cui al presente articolo sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo."

Motivazione

La modifica proposta è finalizzata ad evitare che i contributi per la ricostruzione vengano assoggettati ai controlli preventivi previsti dal Testo unico bancario in materia di antiriciclaggio, tenendo presente che i procedimenti di erogazione degli stessi contributi sono tutti predefiniti e quindi trasparenti e le somme sono erogate da soggetti terzi (Istituti bancari convenzionati). Il rischio infatti è che l'obbligo di tale verifica diretta da parte degli istituti bancari convenzionati nell'ambito del Plafond Sisma in capo ad ogni singolo proprietario impedisca l'erogazione del finanziamento agevolato. Occorre cioè risolvere il problema del blocco dell'erogazione del finanziamento laddove in caso di condomini o di comunioni un proprietario o comproprietario sia irreperibile o contrario all'intervento di riparazione, ripristino o ricostruzione e non possa/voglia recarsi in banca per la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dal TUB nonostante la legittimità della concessione del finanziamento che è erogato secondo le regole delle maggioranze qualificate previste dal codice civile e dal decreto legge n. 189 del 2016.

Eliminare la possibilità di presentare il progetto riferito non all'intero edificio ma alla singola unità immobiliare

2. Eliminazione della possibilità di presentare il progetto per singole unità immobiliari

Il comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è soppresso.

Motivazione

La modifica proposta è finalizzata ad evitare di ritardare ulteriormente la ricostruzione modificando le regole ormai vigenti, conosciute ed applicate da tutti gli operatori interessati a vario titolo alla ricostruzione, e che determinano il contributo in relazione al livello di danno con riferimento all'intero edificio danneggiato o distrutto dagli eventi sismici e peraltro in maniera unitaria sia per la ricostruzione leggera che per la ricostruzione pesante.

Garantire le stesse regole a tutti gli edifici danneggiati dal sisma nel rispetto dell'ambito di applicazione definito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016

3. Estensione della disciplina relativa alle lievi difformità edilizie a tutti gli edifici privati che hanno subito danni a causa del sisma del 2016

Al comma 1 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 sono soppresse le parole: *"nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni. Dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229"*.

Motivazione

La modifica proposta è finalizzata ad evitare che, in contrasto con la finalità e l'ambito applicativo definiti dal decreto-legge n. 189 del 2016, le regole stabilite dall'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 55 del 2018 convertito con modificazioni dalla legge 89 del 2018 in materia di lievi difformità edilizie e pratiche pendenti, non trovi applicazione per tutti gli edifici effettivamente e causalmente danneggiati dal sisma anche se collocati in Comuni diversi rispetto a quelli di cui agli allegati 1, 2 e 2_bis del decreto-legge n. 189 del 2016.

Stabilire che le sanatorie edilizie possano essere definite nell'ambito della conferenza regionale

4. Semplificazione lavori conferenza regionale.

Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole "che necessitano" sono inserite le seguenti "*anche al fine della definizione di autorizzazioni edilizie in sanatoria propedeutiche alla concessione del contributo per la ricostruzione*".

Motivazione

La modifica si rende necessaria per evitare ritardi nella concessione dei contributi anche nei casi in cui sia necessaria l'acquisizione di autorizzazioni edilizie in sanatoria. La finalità infatti è quella di concentrare in seno alla Conferenza regionale il rilascio di tutti i pareri autorizzazioni o intese propedeutiche al rilascio del contributo ed evitare che l'istruttoria della sanatoria dell'abuso venga condotta autonomamente dal Comune con il rischio di allungamento dei termini del subprocedimento finalizzato al rilascio del titolo edilizio.

PROPOSTE DELLA REGIONE LAZIO

Art. 13 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. (interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici)

Aggiungere comma 7: per gli edifici pubblici danneggiati e resi inagibili dal "Sisma Abruzzo 2009", ma non ricadenti nell'elenco del cratere Sisma 2009, ma ricadenti nell'elenco dei comuni del cratere 2016 di cui all'allegato 1 che hanno subito un aggravamento del danno a seguito del sisma 2016, possono essere finanziati con le modalità di cui all'art. 14 del Decreto Legge n. 189/2016. La richiesta di contributo può sommarsi ad eventuali finanziamenti insufficienti, finalizzati alla messa in sicurezza e ripristino per l'utilizzo del bene, che l'ente ha eventualmente ottenuto.

Motivazione

La presente proposta emendativa ha la finalità di poter ripristinare gli immobili che hanno subito danni conseguenti il sisma 2009, non ricompresi nell'elenco dei comuni del cratere 2009, aggravatasi a seguito del sisma 2016 e che sono ad oggi non finanziabili in quanto inagibili alla data del 24/08/2016.

All'Art. 21, D.L. "Disposizioni urgenti per eventi sismici" aggiungere:

Per i Comuni del cratere Centro Italia è prevista la sospensione dei mutui a carico degli Enti fino al 31/12/2025, la sospensione dei pagamenti derivanti dall'applicazione del D.L. 35/2013 fino al 31/12/2025 e la sospensione degli interessi sull'anticipazione di tesoreria relativa ai tributi comunali. Per i residenti nei Comuni del cratere Centro Italia che hanno usufruito della cosiddetta "busta paga pesante" è prevista la restituzione della stessa con le stesse modalità introdotte con il post-sisma dell'Aquila.

Emendamento alla proposta della Regione Marche

Estensione della procedura di semplificazione dell'istruttoria amministrativa per gli interventi di edilizia privata per danni lievi, proposta dalla Regione Marche, anche agli interventi per danni gravi su immobili isolati.

Il comma 4 dell'Art. 19, D.L. "Disposizioni urgenti per eventi sismici" è sostituito dal seguente: dopo l'Art. 4-Ter è inserito il seguente:

1. Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche, che presentano una percentuale superiore al cinquanta per cento di edifici dichiarati inagibili con esito E rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, è consentita, previa autorizzazione comunale, l'installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili, sul medesimo sito o altro terreno di proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica o su terreno anche non di proprietà o su altro terreno su cui si vanta un diritto reale di godimento, dichiarato idoneo per tale finalità da apposito atto comunale, o su terreno

di cui all'articolo 4 ter del d.l. 189/2016, convertito dalla l. 229/2016, da parte dei proprietari dell'immobile inagibile. (1)

2. Le spese relative all'installazione e manutenzione delle strutture di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.

3. In considerazione delle caratteristiche temporanee ed amovibili delle strutture di cui al comma 1, per l'installazione delle stesse non è richiesto alcun titolo abilitativo, ad eccezione delle autorizzazioni di cui al presente articolo. Per le medesime ragioni non è richiesta altresì la conformità alle previsioni dello strumento urbanistico comunale. Sono fatte salve le autorizzazioni previste dalle normative di settore non derogabili, a carattere sovraordinato.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa purché sussistano le seguenti condizioni:

a) il richiedente sia proprietario di un immobile dichiarato inagibile con ordinanza comunale a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi e classificato con esito E;

b) il richiedente ovvero altro componente familiare, anche non convivente, non risulti già assegnatario delle soluzioni abitative di emergenza (SAE) e non usufruisca del contributo di autonoma sistemazione (CAS);

c) il richiedente ovvero altro componente familiare anche non convivente non disponga a qualsiasi titolo di altro immobile ad uso abitativo libero e agibile nel medesimo comune;

d) il richiedente intenda fattivamente ricostruire l'immobile dichiarato inagibile;

e) la superficie utile coperta dalla struttura abitativa temporanea non sia superiore a 60 mq;

f) il richiedente si impegni, mediante apposita dichiarazione, a rimuovere le strutture installate una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell'immobile distrutto o gravemente danneggiato dal sisma e a rimettere in pristino le aree su cui le stesse ricadono, entro il termine di validità del titolo abilitativo rilasciato per la ricostruzione dell'immobile dichiarato inagibile, e comunque non oltre cinque anni dal rilascio dello stesso;

g) il richiedente abbia acquisito, qualora necessari, i titoli di legittimazione derivanti dalla normativa sovraordinata, non derogabile;

h) nel sito individuato dal richiedente per l'installazione della struttura abitativa temporanea e amovibile deve sussistere la possibilità di allaccio ai servizi pubblici esistenti quali rete elettrica, idrica e fognaria. Gli eventuali oneri sono a carico del richiedente.

5. I soggetti che vogliono richiedere il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di strutture abitative temporanee e amovibili di cui al presente articolo devono presentare all'ufficio comunale competente il progetto con allegata la documentazione di seguito elencata:

a) istanza a firma del richiedente, corredata da una dichiarazione sottoscritta attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4;

b) copia della scheda AeDES o della scheda FAST, di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 10 novembre 2016, n. 405 (Ulteriori interventi urgenti di

protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016), attestante la classificazione E dell'immobile, nonché della conseguente ordinanza comunale di inagibilità;

c) dimostri di aver presentato istanza all'Ufficio speciale per la ricostruzione per l'ottenimento del decreto di ricostruzione dell'immobile dichiarato inagibile ovvero una dichiarazione che attesti la mancata presentazione della suddetta istanza non dipendente dalla volontà del richiedente, indicando le cause ostative;

d) dichiarazione di impegno a rimuovere entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di ricostruzione dell'edificio distrutto o gravemente danneggiato dal sisma la struttura installata ed a ridurre in pristino l'originario stato dei luoghi, ovvero entro i termini stabiliti dal comma 4, lettera f);

e) eventuali titoli di legittimazione di cui al comma 4, lettera g);

f) dichiarazione asseverata del tecnico che dimostri la possibilità di allaccio ai servizi pubblici esistenti quali rete elettrica, idrica e fognaria, e che non siano necessarie opere di urbanizzazione a carico del comune per la fruibilità del bene;

g) relazione tecnica sullo smaltimento dei reflui e il rispetto delle normative di settore;

h) relazione tecnica sulle opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi e con relativa quantificazione economica.

6. L'ufficio comunale, in persona del responsabile designato, rilascerà l'autorizzazione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 4. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione nei termini previsti, trova applicazione il silenzio assenso di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

7. Nel caso in cui la struttura autorizzata non venga rimossa nei termini prescritti, l'ufficio comunale competente invierà al proprietario della struttura una diffida ad adempiere. Decorso inutilmente ulteriori trenta giorni dal ricevimento della diffida, la struttura sarà considerata a tutti gli effetti abusiva e soggetta al regime sanzionatorio previsto dalle vigenti normative in materia.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previa intesa con il Ministero competente in materia di beni e attività culturali, predisponde le linee guida per il corretto inserimento paesaggistico delle strutture abitative temporanee, volte alla definizione delle cantieristiche e dei requisiti minimi necessari delle stesse e finalizzate all'ottenimento del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ove necessario. La Regione promuove, altresì, intese finalizzate all'individuazione di procedure in via d'urgenza per il rilascio dell'autorizzazione di cui al periodo precedente.

9. Alla l.r. 38/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 49 è inserito il seguente:

“Art. 49 bis

(Progetti di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma)

1. Ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche, i programmi di intervento o di opere pubbliche ovvero di opere di interventi di iniziativa privata di rilevante interesse pubblico anche in variante agli strumenti urbanistici vengono approvati in sede di Conferenza di cui all'articolo 16 dello stesso decreto.

2. Nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 non sia conforme alle norme di tutela paesaggistica deve essere preliminarmente espletata la procedura di cui all'articolo 18 ter, comma 1, lettera b)ter della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.”;

b) dopo il comma 3 bis dell'articolo 55 è inserito il seguente:

“3 ter. Ai fini della ricostruzione degli edifici legittimi o legittimati, esistenti nelle zone agricole alla data del 24 agosto 2016, ricadenti nei comuni della Regione individuati nell'allegato 1 del d.l. 189/2016 convertito dalla l. 229/2016, sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modificazioni della sagoma di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) e dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche.”.

PROPOSTA DELLA REGIONE MOLISE DI NUOVO ARTICOLO 15

Art. 15

(Disposizioni concernenti il personale dei Comuni della provincia di Catania e di Campobasso)

1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018 e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni della provincia di Catania e di Campobasso indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'art. 259, comma 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e a vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di _____ euro per l'anno 2019, di _____ euro per l'anno 2020, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a 40 unità per i Comuni della Provincia di Catania e fino a 20 unità per i Comuni della provincia di Campobasso, complessive per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di _____ euro per l'anno 2019 e di _____ euro per l'anno 2020, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3.
2. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, i Comuni di cui di cui all'allegato 1, con efficacia limitata agli anni 2019 e 2020, possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Con provvedimento del Commissario straordinario, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, anche stipulando contratti a tempo parziale. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo.
4. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere alle graduatorie vigenti, anche di altre Amministrazioni disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze di cui al presente decreto. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.
5. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 4 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni della provincia di Catania e della provincia di Campobasso, inclusi nell'allegato 1, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2019. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le

procedure di cui al comma 4. La durata dei contratti di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa non può andare oltre, anche in caso di rinnovo, l'immissione in servizio del personale reclutato secondo le procedure previste dal comma 4.

6. I contratti previsti dal comma 5 possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non può essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorietà delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.

7. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma

6, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, assicurando la possibilità per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa.